

Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi

L'anno duemiladiciassettei, il giorno nove del mese di Febbraio, tra i sottoscritti:

- SICULA TRASPORTI S.R.L., con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Giuseppe Leonardi, nato a Catania il 28.07.1931, ivi residente in Via F. Ciccaglione 10, C.F. LNR GPP 31L28 C351S, qui di seguito denominata "Gestore",

E

- COMUNE DI ASSORO (C.F. 00052420866, P. IVA 00052420866, con sede in Assoro, Via Crisa n° 280, in persona di Ensabella Dott. Filippo, nella qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, qui di seguito semplicemente Comune

Premesso

- che la Sicola Trasporti srl, svolge l'attività, tra le altre, di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98);
- che, con Decreto Regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe, a servizio della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Catania in Contrada Grotte S. Giorgio autorizzata con DRS n. 76 del 3.3.2010 e D.R.S. 1244 del 26.07.2013;
- che, con D.R.S. 1004 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento- attraverso biostabilizzazione- della matrice organica del RSU;
- che con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 457 del 13.07.2010, è stata approvata dall'Autorità regionale competente la tariffa di smaltimento R.S.U., mentre con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto;
- che il Comune è stata autorizzato, con D.D.G. n. 1974 reso in data 2/12/2017 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data dal 3/12/2017 sino a nuova e diversa disposizione attuativa;
- che l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di trattamento e

smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate

Stipulano e Convengono quanto segue

- 1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
- 2- Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catania, C.da Coda Volpe e successivo conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi di cui è titolare la Sicola Trasporti srl, ubicato a Catania, contrada Grotte San Giorgio, per la durata di anni uno (rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di tempo) decorrente dalla sottoscrizione del presente atto e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.
Il gestore si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a trattare e smaltire i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità.
Qualora l'autorizzazione regionale rilasciata dovesse essere prorogata, anche la presente convenzione sarà prorogata di conseguenza.
- 3- Il produttore si obbliga a conferire, presso l'impianto di trattamento, solamente rifiuti solidi urbani non pericolosi (tipologie codici CER rientranti tra le categorie 20) provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e servizi complementari, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 D.M. del 03/08/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali conferimenti di rifiuti rientranti nelle categorie 19 dei Codici CER dovranno essere preventivamente autorizzati.
- 4- Il gestore potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con facoltà di sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante delegato della società utilizzatrice, il quale potrà presenziare alle suddette operazioni di verifica. Trascorse tre ore dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla verifica qualora nessun rappresentante della società utilizzatrice sia presente all'accertamento.

5- L'eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione alla società utilizzatrice, agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione e provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, autorizzerà il gestore a non accettare i rifiuti in impianto e a sospendere in conferimento per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate.

La suddetta sospensione potrà avvenire anche a seguito di ispezione visiva dei rifiuti, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. C) del d. lgs. n. 36 del 13/01/2003, qualora questi dovessero risultare manifestamente non conformi alle caratteristiche e tipologie dichiarate.

6- I rifiuti devono essere conferiti in impianto con automezzi idonei ed in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel d. lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

7- La Società utilizzatrice dovrà inviare al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti con l'indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo di mezzo e targa) e copia conforme all'originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tale documenti, la Società si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto da conferire.

Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al Gestore.

La Società si impegna sin d'ora a mantenere indenne il Gestore in caso di danni a persone e/o a cose di proprietà del Produttore e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'Impianto.

8- Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto da un responsabile o da un delegato della società utilizzatrice un apposito formulario di trasporto, indicante tutti i dati previsti dalla legislazione vigente.

9- Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese della Società, con maggiorazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi, così come previsto dal punto 11 della presente scrittura.

Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:

- Per i giorni Feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.15 e dalle 13.00 alle 16.30;
- Per i giorni Festivi dalle ore 6.00 alle ore 10.00

E' espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni.

Eventuali accessi fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, saranno subordinati alle esigenze organizzative dello stesso.

In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax dal Gestore.

10- I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

11- Nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario presentato in data 04.11.2011, per i servizi resi verrà applicata una tariffa integrata provvisoria di sistema risultante dal citato Piano Finanziario- nell'ultima edizione aggiornata- che comprende la fase di pretrattamento e separazione, la biostabilizzazione della parte organica (con conseguente riduzione della frazione organica) ed il successivo conferimento in discarica, ammontante ad euro 107,74, oltre Tributo Speciale ed IVA come per legge, salvo conguaglio, e ciò per come previsto dalla nota dell'Assessorato Regionale del 19.1.2012 Prot. 3462, confermata in sede di sopralluogo tecnico del 3.8.2012.

Per il conferimento nei giorni festivi è prevista una maggiorazione del 40% della tariffa sopra indicata.

12- La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel termine di 15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

13- Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 45 giorni dall'emissione fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà la sospensione del servizio da parte del gestore e l'applicazione degli interessi legali, vigenti tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura non pagata.

14- E' patto espresso tra le parti che, qualora si verifichi la cessazione dell'attività di smaltimento a seguito di chiusura dell'impianto di trattamento o della discarica con procedimento della competente autorità o il bacino di discarica dovesse raggiungere la sua capienza massima, il presente accordo dovrà intendersi risolto ipso iure, senza che la società utilizzatrice potrà richiedere alcun tipo di indennizzo/risarcimento a qualunque titolo, per detta risoluzione.

Nel caso in cui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero verificarsi le circostanze infra citate, il gestore si obbliga a dare comunicazione tempestiva, ovvero almeno 15 giorni, alla società utilizzatrice, tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

15- Il gestore si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze tecniche o in caso di suo insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità ed urgenza, con esclusione del risarcimento del danno eventualmente subito dalla società utilizzatrice.

16- Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d. lgs. 22/1997, dal d. lgs. 36/2003, dal D.M. del 03/08/2005 e dal d. lgs. 152/2006 in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

17- La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico della società utilizzatrice.

18- Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Enna.

19- Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate.

20- Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

COMUNE DI ASSORO

SICULA TRASPORTI SRL